



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Elettorale

**Elezione del XIV Consiglio Regionale della Sardegna
e del Presidente della Regione**

**ISTRUZIONI
PER LA PRESENTAZIONE ED
AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE**

Anno 2009

INTRODUZIONE

Le elezioni per il rinnovo del XIV Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione si svolgeranno secondo la disciplina elettorale transitoria prevista dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2., in quanto l'art. 37 della legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1 dispone che *“Fino alla entrata in vigore della legge elettorale prevista dall'articolo 10, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano).”*.

Stante la concomitante vigenza di norme di diverso rango e norme di rinvio, il procedimento elettorale si svolge secondo le disposizioni contenute:

- nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 1;
- nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto compatibili con le disposizioni di rango costituzionale sopra citate;
- nel Decreto Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 con riferimento alle norme riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti, per quanto non previsto dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e in quanto applicabili;
- nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 e successive modificazioni, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni, in via suppletiva, e in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi statali;
- nella legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1;
- nella legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3.

Le presenti istruzioni, hanno lo scopo di fornire una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione e sono state redatte al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi e amministrativi.

CAPITOLO I

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

PARTE PRIMA

Liste Circoscrizionali

§ 1. - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste circoscrizionali.

Per la presentazione delle candidature relative alle **liste circoscrizionali** per l'elezione del consiglio regionale nelle regioni a statuto ordinario (e in questo contesto anche in Sardegna), la legge richiede che vengano presentati la lista dei candidati e i documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

a) dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale**;

b) certificati attestanti che i presentatori cioè i sottoscrittori **della lista circoscrizionale** sono elettori di un comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della **lista circoscrizionale**;

d) dichiarazione di collegamento della **lista circoscrizionale** con una delle **liste regionali** e copia di analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale;

e) certificato attestante l'iscrizione di ciascun candidato della **lista circoscrizionale** nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;

f) modello del contrassegno della **lista circoscrizionale**.

§ 2. - Lista circoscrizionale di candidati.

La lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non inferiore ad un terzo (*art. 9, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Nell'ipotesi in cui il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre, il numero ottenuto da detto calcolo dovrà essere arrotondato all'unità superiore: così, ad esempio, il numero minimo di candidati da comprendere in una lista circoscrizionale di una circoscrizione nella quale si devono eleggere 7 consiglieri è di 3.

La **lista circoscrizionale** deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (*art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del coniuge.

I nomi dei candidati devono essere elencati e contraddistinti con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di presentazione (art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

§ 3. - Dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale di candidati.

La **lista circoscrizionale** dei candidati deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta.

Tale presentazione dovrà avvenire presso la cancelleria del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio Centrale Circoscrizionale dalle ore 8.00 del 30° giorno antecedente quello della votazione alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello delle votazione.

A tal fine, giova richiamare la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3, in forza della quale, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi capoluoghi, le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

Al riguardo si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori, potranno prendere a modello (cfr. Allegato n. 1 e Allegato n. 1-bis).

La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Detti requisiti sono:

A) - NUMERO DEI PRESENTATORI

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale è richiesta anche per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere regionale o nazionale che abbiano avuto eletto, nella legislatura in corso alla data della indizione dei comizi, un proprio rappresentante nel Consiglio Regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio Regionale alla data di indizione dei comizi elettorali, non trovando applicazione, in occasione della presente consultazione elettorale, l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 7 del 1979.

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità (art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108):

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti (circoscrizione dell'Ogliastra);

b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti (per le seguenti circoscrizioni: Medio Campidano, Nuoro, Oristano, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias, Sassari);

c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti (circoscrizione di Cagliari);

d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.

In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di presentazione di una lista circoscrizionale che i candidati medesimi figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista circoscrizionale di candidati sotto pena di gravi sanzioni [reclusione fino a due anni e multa fino a euro 2.065] (art. 9, quarto comma, della legge n. 108 ed art. 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

B) - SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.

La firma degli elettori che presentano e che perciò sottoscrivono una lista circoscrizionale deve avvenire su appositi moduli, recanti il contrassegno di lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

La presentazione della lista da parte di coloro che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, potrà essere effettuata con le modalità stabilite dal quarto comma degli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni. Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio od al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco (cfr. l'Allegato n. 3). Di tale dichiarazione deve essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati.

C) - AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.

La firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni;

in base a questa disposizione sono competenti ad eseguire le autenticazioni, che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali: i notai, i giudici di pace, i cancellieri ed i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti della provincia, i sindaci, gli assessori comunali, gli assessori provinciali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti dei consigli provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i vicepresidenti dei

consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i segretari provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco, i funzionari incaricati dal presidente della provincia, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (*art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni*).

L'autenticazione deve contenere l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore che firma dichiara di essere iscritto (*art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Appare evidente, comunque, che la disposizione di cui all' art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 è rispettata anche quando l'indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.

D) - INDICAZIONE DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE I RAPPRESENTANTI DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE E DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO DELLA LISTA CIRCOSCRIZIONALE CON LA LISTA REGIONALE.

La dichiarazione di presentazione della **lista circoscrizionale** deve contenere anche l'indicazione:

- di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà appresso (*art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni*), di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
- dei delegati incaricati della materiale presentazione delle liste circoscrizionali designati a dichiarare il collegamento con una lista regionale (*art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati; nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente.

L'indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l'impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, presso l'Ufficio centrale regionale, nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.

Per contro, **la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali comporta l'impossibilità di dichiarare il collegamento con una delle liste regionali, collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima** (art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

§ 4. - Certificati attestanti che i presentatori della lista circoscrizionale sono elettori della circoscrizione elettorale provinciale.

Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una **lista circoscrizionale** siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista circoscrizionale di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.

I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste (art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). **Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.** (art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

In tal caso i Prefetti dovranno avvalersi della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.

§ 5. - Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista circoscrizionale .

Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella **lista circoscrizionale** medesima (art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Per redigere tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. **È necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni** (art. 9, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in **una lista circoscrizionale** (cfr. l'Allegato n. 4).

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste circoscrizionali aventi contrassegni diversi (art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste circoscrizionali sotto lo stesso simbolo, l'Ufficio centrale regionale provvederà - sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati - ad eliminare le candidature eccedenti, ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l'Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la prima.

Chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, esponga fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-bis del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni).

§ 6. - Certificato attestante che i candidati sono elettori di un comune della Regione.

L'atto di presentazione delle candidature deve essere, inoltre, corredato dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (art. 17, primo comma, dello Statuto Speciale per la Sardegna; art. 9, ottavo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste.

§ 7. - Contrassegno della lista circoscrizionale.

Infine dovrà essere presentato, per **ogni lista circoscrizionale**, un modello di contrassegno, il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché l'Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o che possa facilmente confondersi con quello di un'altra lista presentata in precedenza o con quello notoriamente usato da partiti o gruppi politici cui siano estranei i presentatori medesimi. È, poi, da evitare, da parte di coloro che non ne siano autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista che riproducano simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È, inoltre, vietato l'uso di contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti di natura religiosa (art. 9, ottavo comma, n. 4, ultimo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato **in triplice esemplare** e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell'art. 9, ottavo comma, n. 4, della legge n. 108 (*art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 ed art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni*).

Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circonscritte una da un cerchio del **diametro di 10 centimetri** (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altra da un cerchio del **diametro di 2 centimetri** (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere un'esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano *perfettamente identici* nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 8. - Dichiarazione di collegamento della lista circoscrizionale con una delle liste regionali.

Come già rilevato nel paragrafo 3, è necessario che le liste circoscrizionali siano collegate, **a pena di nullità della stessa presentazione**, con una delle liste regionali (*su queste ultime cfr. i paragrafi 10, 11 e 12*).

Pertanto, per ogni lista circoscrizionale, i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con una lista regionale. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della lista regionale con la quale sia stato dichiarato il collegamento (*art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

Si allega a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di collegamento (*cfr. l'Allegato n. 6 e l'Allegato n. 7*).

§ 9. - Esenzione dalle tasse di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste circoscrizionali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

PARTE SECONDA

Liste Regionali

§ 10. - Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste regionali.

Per la presentazione delle **liste regionali** la legge richiede la produzione della lista dei candidati nonché dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- a) dichiarazione di presentazione della lista regionale;
- b) certificati attestanti che i presentatori della lista regionale sono elettori di un comune della Regione;
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della **lista regionale** (cfr. *Allegato n. 5*);
- d) dichiarazione di **collegamento della lista regionale** con uno o più gruppi di liste circoscrizionali (cfr. *Allegato n. 7*) e copia dell'analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali (cfr. *Allegato n. 6*);
- e) certificato attestante l'iscrizione dei candidati della lista regionale nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione;
- f) modello di contrassegno o dei contrassegni della lista regionale.

§ 11. - Lista regionale dei candidati.

Ogni **lista regionale** deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà del numero dei consiglieri assegnati, in ciascuna regione, **alla parte maggioritaria** (art. 1, comma 3, primo periodo, e 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

La legge costituzionale n. 2 del 2001 prevede che sono candidati a Presidente della Regione i capilista delle liste regionali.

La **lista regionale deve recare, per ciascun candidato**, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (art. 1, comma 11, della legge n. 43 ed art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni); per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.

I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l'ordine di presentazione (art. 1, comma 11, della legge n. 43 ed art. 9, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).

§ 12. - Dichiarazioni di presentazione della lista regionale dei candidati.

La **lista regionale** dei candidati deve essere presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

Tale presentazione dovrà avvenire presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, in cui ha sede l'Ufficio Centrale Regionale, dalle ore 8.00 del 30° giorno antecedente quello della votazione alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello delle votazione.

La legge non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione; sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione che i presentatori, potranno prendere a modello (cfr. Allegato n. 2 e Allegato n. 2-bis).

Per tutto ciò che concerne la formazione **delle liste regionali, si rinvia a quanto illustrato** nei paragrafi della Parte Prima, relativa alle **liste circoscrizionali**;

La dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale dei candidati deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità (art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43):

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (Sardegna).

In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo delle sottoscrizioni è ridotto alla metà (art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Ai fini previsti dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alla presentazione delle liste regionali, in ogni regione in cui si svolgano elezioni regionali, *nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste*, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati *per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì ed otto ore il sabato e la domenica*, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici (art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Si rammenta che la **dichiarazione di presentazione della lista regionale deve contenere l'indicazione dei delegati alla presentazione della medesima lista designati a dichiarare il collegamento con la lista circoscrizionale**. Detta dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste circoscrizionali (art. 1, comma 3, quarto periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Si ritiene di dover precisare che il collegamento deve essere effettuato con almeno un gruppo di liste circoscrizionali (*costituiscono "gruppo" le liste circoscrizionali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno*) presentate in almeno la metà delle province della regione con arrotondamento all'unità superiore (*ad esempio, se vi sono cinque province nella regione, la lista regionale deve collegarsi almeno con un gruppo di liste circoscrizionali presente con il medesimo contrassegno in non meno di tre province*).

Per quanto concerne la presentazione dei contrassegni della lista regionale, si fa presente che, qualora tale lista sia collegata con un solo gruppo di liste circoscrizionali, essa deve essere contraddistinta dallo stesso simbolo. Se, viceversa, la lista regionale è collegata a più liste circoscrizionali, la lista stessa dovrà essere contrassegnata o da un simbolo unico o da tutti i simboli delle liste circoscrizionali ad essa collegate in una o più province della regione.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI

PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 13. - Premessa.

L'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, stabilisce che «*Alle liste regionali ed ai relativi candidati si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale*».

Pertanto gli adempimenti previsti dai citati articoli 9, 10 e 11 saranno trattati in unico contesto, sia per le liste circoscrizionali che per quelle regionali.

§ 14. - Modalità per la materiale presentazione delle liste circoscrizionali e delle liste regionali.

La presentazione delle liste - intesa come loro "materiale" consegna all'autorità competente - è regolata dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e dall'art. 1, commi 3, 8 ed 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

Le liste circoscrizionali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

A riguardo occorre richiamare la legge regionale del 26 febbraio 2004, n. 3, in forza della quale, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi capoluoghi, le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

Le *liste regionali* vanno, invece, presentate alla cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale.

La presentazione delle liste deve essere effettuata da uno dei delegati designati ad effettuare la dichiarazione di collegamento prevista dall'art. 1, comma 3, terzo e quarto periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

§ 15. - Termini per la presentazione delle liste circoscrizionali e delle liste regionali.

La presentazione delle liste, circoscrizionali e regionali, dei candidati deve essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente la

data fissata per la votazione (art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Per consentire la presentazione delle liste, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, presso la quale è costituito l'Ufficio centrale regionale, restano **aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20**, il primo giorno, **e dalle ore 8 sino alle ore 12**, nel secondo giorno (art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43).

§ 16. - Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.

Per ogni lista circoscrizionale o regionale, che venga depositata presso i rispettivi uffici, deve essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi alla lista medesima (cfr. Allegato n. 8 per le liste circoscrizionali e Allegato n. 9 per le liste regionali).

Il verbale deve essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore della lista.

Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore mentre l'altra verrà allegata agli atti da consegnare, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le liste circoscrizionali ed all'Ufficio centrale regionale, per le liste regionali.

Le cancellerie attribuiranno, *provvisoriamente*, a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione: *ciò ai soli fini della verbalizzazione*, in quanto, in seguito all'introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulla scheda di votazione.

Nel verbale di ricevuta deve essere fatta menzione della lista dei candidati, circoscrizionale o regionale, del contrassegno o, per la lista regionale, dei contrassegni presentati, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione della lista medesima, nonché del numero d'ordine, *provvisorio*, attribuito alla lista al momento della presentazione, nonché del giorno e dell'ora della presentazione.

Appare raccomandabile che il verbale contenga l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete (art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed il contrassegno o i contrassegni di lista, neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente; è, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, l'eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.

Le cancellerie dei predetti Uffici centrali - immediatamente dopo la ricezione delle singole liste con i relativi documenti - dovranno rimetterle, rispettivamente, all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale ed all'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Cagliari, per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO III

L'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE, L'UFFICIO CENTRALE REGIONALE E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL'ESAME DELLE LISTE PROVINCIALI E REGIONALI DEI CANDIDATI

§ 17. - *Composizione dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.*

L'art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, stabilisce che *l'Ufficio centrale circoscrizionale* è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della provincia;

occorre ricordare la legge regionale 26 febbraio 2004, n. 3, in forza della quale, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi capoluoghi, le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari (*cf. paragrafo 3*).

Inoltre che, presso la Corte d'appello di Cagliari, è costituito *l'Ufficio centrale regionale*, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall'art. 1, commi 3, secondo periodo, e comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Entrambi gli uffici sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente, che vengono nominati dal rispettivo presidente. La costituzione dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire *entro il terzo giorno successivo* a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell'Ufficio centrale regionale *entro cinque giorni* dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).

La legge prevede l'aggregazione di altri magistrati all'Ufficio centrale circoscrizionale solo per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate (*art. 15, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Niente è, invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell'ufficio medesimo (esame delle liste di candidati, completamento delle operazioni delle sezioni, operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste, proclamazione degli eletti).

Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del presidente.

Peraltro, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, possono avvalersi di uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche nominati rispettivamente dal Presidente del tribunale e dal Presidente della Corte d'Appello. Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni (*art. 7, commi 1, 3 e 5 della legge regionale 6 marzo 1979 n. 7 e successive modificazioni*).

§ 18.- Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale in ordine all'esame delle liste dei candidati.

Prima di illustrare le varie operazioni che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, si fa presente che **dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.**

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le liste presentate, vorranno considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.

Le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale, per quanto riguarda l'esame delle liste, rispettivamente circoscrizionali e regionali, dei candidati, sono le seguenti:

I. - ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

La prima operazione che gli Uffici predetti devono compiere è quella di controllare se le liste siano state presentate *entro il termine previsto* dall'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, cioè entro le ore 12 del 29° giorno antecedente quello della votazione.

Qualora dovessero accertare che una lista sia stata presentata oltre tale termine, la dichiareranno non valida (*art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

II. - VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI.

Gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, controlleranno poi, per la parte di propria competenza, se il numero dei presentatori di ogni lista sia quello prescritto dalla legge, **eventualmente ridotto alla metà in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni** (*art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

A tale scopo, occorrerà che gli uffici effettuino due verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati nonché le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
- la seconda nell'accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della

circoscrizione (per le liste circoscrizionali) ovvero della regione (per le liste regionali) sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

Gli uffici dovranno depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un comune della circoscrizione elettorale provinciale oppure della regione non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori - che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate - *inferiore* a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata.

La lista dovrà parimenti essere dichiarata non valida qualora, dopo le anzidette verifiche, il numero dei presentatori dovesse risultare *eccedente* il limite massimo consentito dalla legge.

III. - ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

La successiva operazione che gli Uffici centrali, circoscrizionale e regionale, dovranno compiere è quella dell'esame della lista e della posizione dei singoli candidati in essa compresi. A tale scopo, essi effettueranno i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati della lista.

L'operazione consiste nell'accertare:

- da parte *dell'Ufficio centrale circoscrizionale*, se la lista circoscrizionale abbia un numero di candidati non inferiore ad un terzo dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale provinciale arrotondato all'unità superiore;
- da parte *dell'Ufficio centrale regionale*, se la lista regionale comprenda un numero di candidati non inferiore alla metà del numero di consiglieri regionali da eleggere nella parte maggioritaria.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida (*art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, commi 2, 3 e 5, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

Se, poi, la lista circoscrizionale dovesse contenere un numero di candidati superiore al numero prescritto, l'Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (*art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Si tenga presente che le cancellazioni dalle liste circoscrizionali che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle lettere b), c), d).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative accettazioni.

L'operazione consiste nel verificare se, *per ciascuno dei candidati compresi nella lista*, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata

dall'interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegati le dichiarazioni di collegamento.

Si ricorda che, come già esposto al precedente paragrafo 3 alla lettera C), *l'autenticazione deve essere redatta con le modalità attualmente previste dall'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

Saranno dichiarate non valide le liste circoscrizionali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento con una lista regionale e la relativa accettazione, nonché le liste regionali per le quali non sia stata presentata la dichiarazione di collegamento, e le relative accettazioni, con almeno un gruppo di liste circoscrizionali presenti in non meno della metà delle province della regione (*art. 1, comma 3, terzo periodo, e comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

Dato il carattere inscindibile del collegamento fra lista regionale e lista circoscrizionale, in caso di dichiarata invalidità della lista regionale la lista circoscrizionale collegata deve necessariamente essere esclusa dalla competizione elettorale¹.

I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, a norma dell'art. 9, ottavo comma, della legge n. 108, dovranno essere cancellati dalla lista (*art. 10, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.

c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione e del possesso del requisito dell'età per l'eleggibilità alla carica di Consigliere regionale.

Gli Uffici centrali passeranno a verificare se, per tutti i candidati, siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata prodotta la documentazione richiesta, dovranno essere cancellati dalla lista (*art. 10, primo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

d) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale o, rispettivamente, in un'altra lista regionale (*art. 10, primo comma, n. 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

¹ Consiglio di Stato, ordinanza cautelare 14 aprile 2000, n. 1878 - conferma T.A.R. Lazio, Sezione I ter, n. 2839/2000

Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere a) b), c), d), la lista, che contenga un limitato numero di candidati, venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.

IV. - ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale dovranno procedere, successivamente, all'esame dei contrassegni delle liste circoscrizionali e regionali (*art. 10, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*), previo accertamento, in caso di liste regionali con più simboli - da parte dell'Ufficio centrale regionale - se tali liste si contraddistinguono con tutti i contrassegni delle liste circoscrizionali collegate.

Gli Uffici dovranno ricusare:

- i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quello di un'altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni riproducenti simboli od elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
- infine, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale, per le liste circoscrizionali, e rispettivamente l'Ufficio centrale regionale, per le liste regionali, dovranno darne *immediatamente comunicazione* ai delegati di lista, invitandoli a presentare un contrassegno diverso *non più tardi delle ore 9 del mattino successivo* al giorno entro il quale l'Ufficio deve ultimare l'esame delle liste.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro riusata.

§ 19. - Decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale. - Comunicazioni ai delegati di lista.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale alle rispettive liste entro la stessa sera (*art. 10, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale torneranno a riunirsi *il giorno successivo alle ore 9*, per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.

La regolarizzazione sanante dei documenti allegati alla presentazione delle liste è ammissibile in tutti i casi in cui l'irregolarità è dovuta a caso fortuito, a forza maggiore, a fatto dell'amministrazione o ad errore scusabile, nonché nei casi in cui la regolarizzazione stessa (anche integrativa) non sia tale da comportare indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale².

² Consiglio giustizia amministrativa Regione siciliana, 6 agosto 2002, n. 510.

Le decisioni dei predetti Uffici devono essere comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

Poiché l'anzidetta comunicazione viene effettuata ai fini di un'eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.

§ 20. - *Trasmissione delle liste all'Ufficio centrale regionale, nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.*

Com'è stato illustrato nel paragrafo 5, non è consentita la presentazione di una stessa candidatura nelle liste circoscrizionali *in più di tre* circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo (*art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Per rendere effettivo il divieto anzidetto, la stessa norma prescrive che l'Ufficio centrale circoscrizionale, *entro 12 ore dalla scadenza del termine* per la presentazione delle liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidature.

Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste circoscrizionali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l'Ufficio centrale regionale debba seguire l'analogo criterio della priorità nella presentazione della lista, previsto per le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e per quelle dell'Ufficio centrale regionale concernenti l'ammissione delle candidature.

A tal fine, si rende, necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l'ora in cui le medesime sono state presentate.

§ 21. - *Sospensione delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale preposto all'ammissione delle candidature.*

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate, e comunicate, ai delegati di lista, le decisioni adottate, gli Uffici centrali sospendono le loro operazioni.

Avverso le decisioni negative di detti Uffici, i delegati di lista possono ricorrere, *entro 24 ore dalla relativa comunicazione*, all'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1968, n. 108.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposto all'ammissione delle candidature proseguiranno nell'espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notifica della loro ultima decisione, solamente qualora *non* siano stati presentati ricorsi.

Se, invece, siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO IV

OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 22. - *Operazioni in ordine alle liste dei candidati.*

Si indicano qui di seguito le operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale devono compiere, rispettivamente, in ordine alle liste circoscrizionali ed alle liste regionali (solo dopo che sia trascorso il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ovvero appena abbiano ricevuto la comunicazione o, rispettivamente, emesso le decisioni definitive, qualora siano stati presentati ricorsi):

I. - NUMERAZIONE DELLE LISTE SECONDO L'ORDINE RISULTATO DAL SORTEGGIO.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108), provvederanno ad assegnare un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, *mediante sorteggio*, da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (*art. 11, primo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

L'Ufficio centrale circoscrizionale, acquisito l'ordine del sorteggio delle liste regionali, **rinumererà** tutte le liste circoscrizionali (assegnando ad ogni lista un numero diverso) partendo dalla lista o dalle liste collegate con la lista regionale sorteggiata con il numero I, per finire con la lista o le liste circoscrizionali collegate con la lista regionale avente il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascuna "coalizione", l'ordine delle liste circoscrizionali quali risultano dal rispettivo sorteggio); **quanto sopra determinerà il numero di sorteggio definitivo** in base al quale le liste, regionali e circoscrizionali, saranno riportate nel manifesto recante le candidature e nelle schede.

Ciascun Ufficio centrale circoscrizionale dovrà verificare, inoltre, se ogni lista regionale si contraddistingua, nella circoscrizione, con lo stesso o con gli stessi contrassegni delle liste circoscrizionali collegate.

In caso affermativo, i contrassegni della lista regionale devono essere collocati, nel manifesto e nelle schede, nella stessa sequenza in cui sono posti, in base al sorteggio, quelli delle liste circoscrizionali collegate.

In caso contrario, qualora le liste regionali siano contraddistinte *anche* da contrassegni di liste circoscrizionali presenti solamente in altre province della regione, tali ulteriori contrassegni dovranno essere collocati, nel manifesto e nelle schede, in posizione successiva a quella dei contrassegni delle altre liste circoscrizionali presenti nella circoscrizione; nell'ipotesi che tali ulteriori contrassegni siano più di uno, al fine di stabilirne l'ordine di collocazione, l'Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere ad un successivo sorteggio, per ciascuna lista regionale, limitatamente a detti ulteriori simboli.

II. - ASSEGNAZIONE DI UN NUMERO AI SINGOLI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA.

La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l'ordine in cui essi sono stati compresi nella lista (*art. 11, primo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

Tale operazione è conclusiva rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può importare, quindi, l'assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all'atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l'ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.

L'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.

III. - COMUNICAZIONE, AI DELEGATI DI LISTA, DELLE DEFINITIVE DETERMINAZIONI ADOTTATE.

Compite le operazioni illustrate nei punti precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale provvederanno a comunicare, ai delegati di lista, le definitive decisioni adottate in merito alla rispettiva lista, cioè: numero d'ordine attribuito alla lista e numero d'ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella medesima (*art. 11, primo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

§ 23. - Stampa delle schede di votazione e dei manifesti contenenti le liste dei candidati.

Appena completate tutte le formalità relative all'esame ed all'ammissione delle liste dei candidati, gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale dovranno comunicare - ai sensi dell'art. 11, primo comma, n. 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 – alla Prefettura di Sassari per le circoscrizioni elettorali provinciali di Sassari e Olbia-Tempio, alla Prefettura di Cagliari per le circoscrizioni elettorali provinciali di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, alla Prefettura di Nuoro per le circoscrizioni elettorali provinciali di Nuoro e Ogliastra alla Prefettura di Oristano per la circoscrizione elettorale provinciale di Oristano, le liste definitivamente ammesse, con l'indicazione dei relativi contrassegni, affinché venga provveduto:

a) alla stampa delle schede di votazione:

Alla stampa delle schede di votazione provvederanno tipografie accreditate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato d'intesa con il Ministero dell'Interno. Alle Prefetture – U.T.G. verranno impartite istruzioni per l'esecuzione della stampa e per la successiva distribuzione alle sezioni elettorali dei comuni;

b) alla stampa del manifesto contenente le liste circoscrizionali e le liste regionali dei candidati:

Nella parte superiore del manifesto - del quale, a titolo indicativo, si unisce un modello (*cf. Allegato n. 10*) - le liste regionali saranno riportate secondo l'ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato, a ciascuna lista ammessa, dal *sorteggio* effettuato, a livello regionale, dall'Ufficio centrale regionale.

Fermo restando quanto sopra, se le liste regionali si contraddistinguono con più contrassegni, questi verranno stampati - analogamente a quanto previsto per le schede di votazione - seguendo l'ordine risultante dal *sorteggio* effettuato, per gli identici simboli delle collegate liste circoscrizionali, dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Qualora la lista regionale sia contraddistinta anche da contrassegni di partiti presenti solamente in altre circoscrizioni elettorali della regione, questi verranno stampati *dopo* quelli corrispondenti alle liste circoscrizionali collegate nella circoscrizione e, se più di un contrassegno, in base all'ordine dettato dallo specifico, ulteriore *sorteggio* effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Nella parte inferiore del manifesto, infine, le liste circoscrizionali saranno riportate, in corrispondenza della collegata lista regionale, secondo l'ordine del rispettivo *sorteggio* effettuato dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Stampati i manifesti per la circoscrizione elettorale provinciale, sia per le liste circoscrizionali che per quelle regionali, le Prefetture provvederanno a ripartire detti manifesti tra i comuni della circoscrizione medesima al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione *entro il 15° giorno antecedente quello fissato per la votazione* (*art. 11, primo comma, n. 4, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni ed art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

§ 24. - Comunicazione, ai sindaci dei Comuni, delle liste dei candidati ammesse, ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale devono, quindi, comunicare - rispettivamente alla Prefettura nella cui provincia l'Ufficio stesso ha sede ed a tutte le Prefetture competenti già indicate nel par. 23 - le liste, circoscrizionali e regionali, dei candidati ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (*art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni*).

§ 25. - Comunicazione ai comuni dell'elenco dei delegati di lista.

Gli Uffici di cui al precedente paragrafo devono, infine, comunicare ai sindaci dei comuni compresi, rispettivamente nella circoscrizione elettorale provinciale e nella regione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista circoscrizionale e regionale *entro il giovedì precedente la data della votazione* (*art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ed art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570*).

Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO V

I RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE

§ 26. - Decisioni che possono essere impugnate.

Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l'art 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce, ai delegati di lista, la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.

Si precisa che le decisioni dei ricorsi da parte dell'Ufficio centrale regionale sono atti definitivi e che non tutte le decisioni possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. **Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un'eliminazione di liste o di singole candidature** (art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni).

Per quanto riguarda, in particolare, i ricorsi avverso le decisioni concernenti le liste regionali, si richiama la disposizione prevista dall'art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, secondo cui alle liste regionali ed ai relativi candidati si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

§ 27. - Persone legittimate a ricorrere.

I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista, giusta quanto dispone l'art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Essendo l'impugnativa limitata alle sole decisioni di eliminazione di liste o di candidati, si ha, di conseguenza, che gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista cui si riferisce la decisione di esclusione.

§ 28. - Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi.

I ricorsi devono essere prodotti *entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale* (art. 10, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). Com'è già stato suggerito in precedenza (cfr. paragrafo 19, ultimo periodo) la comunicazione deve essere effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi, devono essere redatti in esenzione dalle imposte di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale (cfr. paragrafo 9), debbono essere depositati, *entro l'anzidetto termine* ed a pena di decadenza, nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale; il ricorso dovrà essere sottoscritto dai delegati di lista.

§ 29. - Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale regionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici, in modo tale che questi possano redigere le proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi, *nella stessa giornata in cui sono stati depositati*, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale

nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, corredati delle anzidette deduzioni (*articolo 10, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

§ 30. - Decisioni dell'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 8, terzo comma, della legge n. 108. - Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviati *entro due giorni dalla loro ricezione* (art. 10, ottavo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale regionale provvede a comunicarle, *nelle 24 ore successive*, sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione (art. 10, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica o via fax, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza eccessiva perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge ed illustrate nel precedente capitolo quarto.

CAPITOLO VI

DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE REGIONALI

§ 31. - *Compiti dei delegati di lista.*

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare - personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio - i rappresentanti di lista presso ogni seggio, presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale nell'esercizio dei poteri di ammissione delle liste (*art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni e art. 1, comma 11, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*).

La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata: infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell'ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 32. - *Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e delle liste regionali.*

Nel silenzio della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (*art. 1, ultimo comma, della legge della legge 17 febbraio 1968, n. 108*).

Pertanto, la designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta con dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione predetta deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (*cfr. paragrafo 3, lettera C*).

La designazione di cui trattasi può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, *con dichiarazione autenticata da notaio*, dai delegati medesimi. In tal caso, il notaio, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria, rispettivamente, del tribunale e della Corte d'Appello di Cagliari, all'atto del deposito della lista dei candidati.

Tale facoltà è stata, evidentemente, prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale e due per tutta la regione) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di

rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli comuni, di propri fiduciari, i quali possono effettuare la scelta in loro nome.

Per lo svolgimento del loro compito, i delegati della lista circoscrizionale e quelli della lista regionale debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire - ai pubblici ufficiali che procedono all'autenticazione medesima - una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quante saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.

Nel caso di *contemporaneità di più elezioni*, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati (*cf. paragrafo 3, lettera D*), questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.

Non è previsto il caso in cui i delegati non sappiano o non possano firmare; pur essendo del tutto improbabile che ciò si verifichi, nell'eventualità si verifichi un'evenienza del genere i delegati potranno rendere la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco (*art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni*).

Le designazioni presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

§ 33. - Organi ai quali deve essere diretta la designazione. - Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione - giusta quanto dispongono l'art. 1, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e l'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 - può essere fatta:

1° - al segretario del comune, *entro il venerdì precedente il giorno della votazione.*

Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni, accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell'elenco che l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale preposti all'ammissione delle candidature abbiano fatto pervenire al sindaco (*cf. paragrafo 25*) e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell'insediamento dei seggi;

2° - direttamente al presidente di ciascun seggio, *il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica purché prima che abbiano avuto inizio le operazioni di votazione.*

Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare, al presidente dell'ufficio elettorale di ogni sezione - contemporaneamente agli oggetti ed agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio - l'elenco dei delegati delle liste circoscrizionali e delle liste regionali per le quali *non* siano stati *ancora* designati i rappresentanti.

Il presidente di seggio provvederà, poi, a verificare la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante ed al controllo di coloro che tali designazioni abbiano fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate).

b) Rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale.

La designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e presso l'Ufficio centrale regionale deve essere presentata alla cancelleria del tribunale o della Corte d'Appello in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta (*cf. Allegato n. 11 e Allegato n. 11-bis, nonché Allegato n. 12 e Allegato n. 12-bis*).

Nessun termine è stabilito dalla legge per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene, però, che - in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione - i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale.

§ 34. - Requisiti dei rappresentanti di lista.

La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista; tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.